



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa*

Prot. n. 8820 del 28 maggio 2020

Ai sig.ri Dirigenti
della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

Oggetto: Istanze di rimborso del contributo unificato.

Il Segretariato generale della Giustizia amministrativa ha ritenuto di promuovere interventi per la definizione delle istanze di rimborso del contributo unificato ancora pendenti, alcuni di immediata applicazione, altri in corso di realizzazione.

Tali interventi, naturalmente, sono destinati a trovare applicazione anche per la definizione delle istanze di rimborso che dovessero successivamente pervenire agli Uffici.

In base alle richieste di chiarimenti pervenute, si è operato per due distinte tipologie di istanze:

- a) la prima si riferisce a ricorsi iscritti a ruolo, vale a dire depositati, per i quali il tributo è stato pagato con modalità cartacea Lottomatica e, a seguito di invito al pagamento o di comunicazione di cortesia, nuovamente corrisposto con modalità telematica (modello F24 Elide);
- b) la seconda riguarda istanze di rimborso del contributo unificato versato con modalità esclusivamente telematiche per un ricorso successivamente non depositato.

Per consentire agli Uffici di definire le pratiche in sospeso, nonché di definire le successive istanze di rimborso che dovessero eventualmente pervenire, si forniscono le istruzioni cui attenersi.

o o o

Con riguardo alla tipologia di istanza *sub a*), condizione preliminare e imprescindibile per l'accoglimento dell'istanza e per procedere al rimborso, è la dimostrazione che il versamento sia stato duplicato con riferimento a uno specifico e determinato presupposto d'imposta.

In altri termini, per procedere al rimborso del pagamento effettuato con modalità cartacea Lottomatica, è necessario che il contribuente dimostri di avere effettivamente duplicato il pagamento dell'imposta.

Di conseguenza, ricevuta l'istanza di rimborso e la relativa documentazione probatoria, gli Uffici avranno cura di:

1. verificare la situazione risultante nel fascicolo, attraverso una puntuale ricostruzione degli atti, al fine di acclarare che il pagamento tramite Lottomatica sia oggettivamente riconducibile al ricorso/atto di motivi aggiunti per il quale è stata avanzata la richiesta di restituzione;
2. riscontrare l'effettiva duplicazione del versamento del tributo, per uno dei quali (irritualmente effettuato con contrassegno) è stato richiesto il rimborso. Questo comporta che si dovrà anche verificare che il versamento realizzato tramite modello F24 Elide risulti associato al flusso documentale dell'Agenzia delle Entrate;
3. controllare che il contrassegno non sia stato oggettivamente riutilizzato né sia riutilizzabile, per cui - ai fini del suo caricamento in SIGA - è necessario acquisire l'originale del pagamento effettuato tramite Lottomatica. Al termine di questa operazione dovranno risultare registrati a sistema due versamenti per un'unica fattispecie tributaria;
4. effettuare l'istruttoria della pratica di rimborso, per questa tipologia di istanze, in base a quanto disposto dal MEF con circolare n. 33 del 2007, trattandosi di pagamenti effettuati con modalità cartacea.

o o o

Nel caso della tipologia di istanze *sub b*) - rimborso del contributo unificato corrisposto con modello F24 Elide per un ricorso non depositato - occorre premettere che la Giustizia amministrativa, trattandosi di un ricorso non iscritto a ruolo, non incamera le relative risorse, qualunque sia la modalità di pagamento seguita.

Pertanto, i versamenti telematici del contributo unificato e i conseguenti necessari riscontri attualmente realizzati da SIGA - sistema informativo della Giustizia amministrativa (a seguito dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico), in cui questo pagamento non può evidentemente confluire (non essendo stato iscritto a ruolo il ricorso), devono seguire soluzioni operative necessariamente

diverse da quelle riportate dalla circolare del MEF n. 33 del 2007 (citata sopra al punto 4).

Ciononostante, la Giustizia amministrativa ha ritenuto di farsi carico del problema prevedendo, nel programma per la progressiva implementazione delle funzioni di SIGA, una soluzione che consentirà di istruire anche questo tipo di istanze.

Non appena tale nuova funzione risulterà disponibile - prevedibilmente nella stagione estiva e, comunque, compatibilmente con l'evoluzione della emergenza epidemiologica in corso - l'Ufficio giudiziario competente potrà attivarsi per la definizione della pratica.

o o o

Si confida nella puntuale osservanza delle istruzioni fornite.